

PROGRESSIONI VERTICALI NELLA PL

Sentenza TAR Lazio, Sez. II, n. 12685 del 26 giugno 2025.

Divieto di discriminazione. Illegittimo penalizzare il servizio svolto presso altre amministrazioni. L'esperienza maturata va pesata in maniera analoga indipendentemente dal luogo in cui è avvenuta.

di Paolo Negrini, 21.07.2025

PROGRESSIONI TRA AREE

Il caso in questione riguardava **una procedura di progressione fra aree (verticale) cd in deroga**, (ossia che per il relativo accesso, si prescinde dal possesso di laurea (necessario per l'accesso alla terza area) ai sensi [dell' art. 52, co1-bis, del D.Lgs 165/2001](#) (TUPI), avviata da **Roma Capitale**.

In particolare, l'art. 52, co 1bis, citato demanda alla **fonte collettiva** l'individuazione della disciplina sui criteri per le progressioni fra aree cd in deroga.

A sua volta, la disciplina di fonte collettiva (art. 13, commi 6 e 7, del CCIIA 2019-2021) rinvia ad un **atto regolamentare** dell'ente, previo concerto con le OO.SS, la puntuale indicazione dei criteri.

L'AVVISO DI ROMA CAPITALE

Roma Capitale aveva dato applicazione alla norma citata ed alla contrattazione approvando un **Regolamento** sui criteri per la progressione e un **avviso** di indizione della procedura.

Il **Regolamento** prevedeva due soli parametri: **1,75** per l'esperienza maturata nella stessa famiglia professionale e **0,75** per quella maturata in altra famiglia professionale.

L' **avviso**, diversamente da quanto previsto dal Regolamento, introduceva invece una **ulteriore differenziazione**, assegnando **1,75 punti** per ogni anno di servizio "*anche a tempo determinato, presso Roma Capitale nella stessa famiglia professionale del profilo oggetto di progressione*" e, invece, **0,75 punti** per gli "*anni di servizio, anche a tempo determinato, presso Roma Capitale in altra famiglia professionale o presso altre PP.AA.*".

La **ricorrente, dipendente** della Polizia Locale di Roma Capitale, rimaneva **esclusa** e lamentava la riduzione del proprio punteggio a causa della **previsione dell'avviso** che assegnava un **valore inferiore** all'esperienza lavorativa maturata nella stessa famiglia professionale **presso enti diversi** da Roma Capitale.

ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO

Il TAR Lazio ha ritenuto **fondata la censura** per due ordini di motivi.

Anzitutto per **violazione del Regolamento** comunale che non prevedeva questa differenziazione.

Ma, soprattutto, per sostanziale difetto di **irragionevolezza manifesta della previsione** differenziante dell'avviso, sotto un duplice, concorrente, profilo:

- a) da un lato, **parifica** l'esperienza prestata **nel medesimo settore professionale, ma presso altra P.A., a quello prestato in diverso settore professionale** (così, ad es., il servizio prestato dal candidato come vigile urbano in altro Comune avrà lo stesso

trattamento di chi abbia svolto funzioni da impiegato di Roma Capitale in attività completamente eterogenea);

- b) da un altro, l'esperienza di chi abbia svolto funzioni **nello stesso settore professionale** (ad es. il vigile presso il Comune di Milano) **viene immotivatamente discriminata rispetto a chi abbia svolto quelle funzioni presso il Comune di Roma**, senza che emergano elementi idonei a sostenere che l'attività professionale nel settore della vigilanza nella città di Roma abbia delle specificità tali (in termini di funzioni operative) da giustificare un trattamento di maggiore favore, vieppiù rilevandosi che la procedura di progressione si applica solo ed esclusivamente a dipendenti della stessa Amministrazione, a qualsivoglia titolo assunti o transitati (concorso, esterno o interno, mobilità, ecc.) e che l'individuazione dei criteri, seppure prescinde dal titolo di studio normalmente necessario per l'accesso, non può contemporaneamente prescindere dalla valutazione delle professionalità acquisite, **pena la violazione del canone del buon andamento ex art. 97 Cost.**

ANNULLAMENTO E ORDINE DI RETTIFICA

Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, il TAR ha disposto:

- a) **l'annullamento** della **previsione dell'avviso**, nella parte in cui assegna **0,75 punti anziché 1,75**, per ogni anno di servizio, anche a tempo determinato, nella stessa famiglia professionale oggetto di progressione presso P.A. diversa da Roma capitale, nonché della **Determinazione Dirigenziale** di elaborazione della graduatoria, nella parte in cui, alla ricorrente, ha assegnato **0,75 punti anziché 1,75**, per ogni anno di servizio, anche a tempo determinato, nella stessa famiglia professionale del profilo oggetto di progressione presso P.A. diversa da Roma Capitale
- b) **con ordine** a Roma Capitale di rideterminarsi in senso conforme alla decisione provvedendo a **rettificare il punteggio** assegnato alla ricorrente.